

Regolamento attività istituzionale

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.

TITOLO I

Art. 2

(Principi generali)

- 1) La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Comitato di Indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
- 2) La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
- 3) Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di funzionamento, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento definite dal Comitato di Indirizzo.
- 4) Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative, la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi nell'espletamento della propria attività istituzionale.
- 5) La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'eventuale esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) la pubblicazione di diverse tipologie di bandi, finalizzati al supporto di progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
 - c) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
- 6) La Fondazione può procedere all'erogazione di contributi per il sostegno di progetti presentati soltanto dai soggetti di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento, la cui attività abbia caratteristiche tali da consentire il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione stessa, senza svolgere alcuna funzione di sostituzione o di supplenza.

- 7) La Fondazione svolge la sua attività principalmente nell'ambito dei comuni previsti dal vigente Statuto.
- 8) La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organismi di coordinamento nazionali ed internazionali.
- 9) La Fondazione può altresì svolgere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quelli evidenziati dal precedente comma 7 con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre.

TITOLO II

Attività degli Organi

Art. 3

(Collaborazione)

Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

Art. 4

(Comitato di Indirizzo)

- 1) Il Comitato di Indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 2) Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Comitato di Indirizzo – definito dall'art. 4, punto 1. Lett. B, del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153 nonché dagli artt. 16 e 17 dello Statuto – è la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
- 3) A tale fine il Comitato di Indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 17 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:
- a) approva, previo parere preventivo obbligatorio, comunque non vincolante, dell'Assemblea dei Soci, il documento programmatico Previsionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
 - b) determina, previo parere preventivo obbligatorio, comunque non vincolante, dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di Amministrazione, i programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

- c) istituisce imprese strumentali, previo parere preventivo obbligatorio, comunque non vincolante, dell'Assemblea dei Soci e sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
- d) approva, previo parere preventivo obbligatorio, comunque non vincolante, dell'Assemblea dei Soci, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) verifica dei risultati conseguenti alle decisioni di sua competenza in ordine all'attività istituzionale;
- f) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina proprie Commissioni consultive e propositive anche ai fini dell'elaborazione dei programmi di attività.

Art. 5

(Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Comitato di Indirizzo.
- 2) Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, sono di competenza del Consiglio:
 - a) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Comitato di Indirizzo;
 - b) il parere sul programma pluriennale;
 - c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - d) la predisposizione del documento programmatico previsionale.

Il Consiglio di Amministrazione porta a conoscenza del Comitato di indirizzo un rapporto sull'attività erogativa svolta sino a quel momento, affinché l'organo possa verificare i risultati conseguiti.

TITOLO III

Attività struttura operativa

Art. 6

(Struttura operativa)

La struttura operativa, coordinata dal Segretario, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Segretario, predispone gli strumenti erogativi e l'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate, allo stato di avanzamento delle stesse, tenendo conto del reale perseguimento delle finalità deliberate dagli Organi.

TITOLO IV

Strumenti di programmazione

Art. 7

(Programma pluriennale)

- 1) Il programma pluriennale – di cui all'articolo 17, punto 8 dello Statuto – ove ritenuto necessario in relazione alle peculiarità ed esigenze del territorio, contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento, che generalmente corrisponde a tre esercizi.
- 2) Il programma pluriennale viene approvato dal Comitato di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.
- 3) Nel programma pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
- 4) Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a coinvolgere la comunità di riferimento.
- 5) Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

Art. 8

(Documento programmatico previsionale annuale)

- 1) Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del programma pluriennale ove predisposto.
- 2) Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Comitato di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.
- 3) In occasione dell'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, il Comitato di Indirizzo può procedere all'aggiornamento delle previsioni dell'eventuale programma pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, dandone adeguata motivazione.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del documento programmatico previsionale annuale e del programma pluriennale, ove predisposto, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO V

Destinatari e modalità di intervento

Art. 9

(Destinatari degli interventi)

1) Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire, con efficacia ed efficienza, gli obiettivi delle iniziative proposte, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio e che operano nei settori di intervento della Fondazione, come previsto dallo Statuto, dal Documento Programmatico Pluriennale e dai relativi aggiornamenti annuali approvati dal Comitato di Indirizzo della Fondazione.

Non saranno ammesse erogazioni generiche e/o a copertura di disavanzi economici e/o finanziari pregressi.

In ogni caso la Fondazione non sostiene attività che, a prescindere dalla natura giuridica di soggetti proponenti, siano di natura commerciale o che comunque abbiano risvolti di natura commerciale a qualsiasi titolo.

2) Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici;
- b) gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 3.07.2017 n. 117, iscritti al RUNTS;
- c) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- d) gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti;
- e) le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- f) enti privati, senza scopo di lucro, non iscritti al RUNTS, per i quali la Fondazione si riserva di definire requisiti atti a dimostrare l'assenza dello scopo di lucro, diretto o indiretto, e l'attività di interesse pubblico e generale, oltre che la coerenza delle finalità perseguite e delle attività svolte con le finalità della Fondazione.

3) Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto registrato, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da un numero di anni specificatamente previsto da ogni singolo bando e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto.

Art. 10

(Soggetti esclusi)

1) Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;

b) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero e delle imprese sociali e cooperative sociali, regolarmente iscritte al RUNTS. Per le imprese sociali, ancorché iscritte al RUNTS, la Fondazione si riserva di valutare la possibilità di limitarne l'eleggibilità nel caso in cui lo Statuto preveda la divisione, anche parziale, degli utili;

c) provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;

d) provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;

e) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito di ogni specifico bando, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 11

(Impegni pluriennali)

1) Nell'ambito del programma pluriennale, se redatto, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

2) L'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

3) La Fondazione può assumere impegni pluriennali di durata maggiore rispetto al triennio esclusivamente per progetti propri.

Art. 12

(Azioni informative per l'accesso agli interventi)

1) Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

2) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

TITOLO VI

Modalità operative

Art. 13

(Progetti propri della Fondazione)

Per le iniziative proprie la Fondazione predisporre documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Art. 14

(Progetti di terzi)

1) Nella definizione del documento programmatico previsionale annuale il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A., sottoscritto a Roma il 22 aprile 2015, la metodologia del bando costituirà la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

2) Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate esclusivamente tramite lo specifico spazio web per le Richieste On Line, raggiungibile sul sito istituzionale e redatte secondo quanto stabilito da ogni specifico bando.

3) Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque richiedere ulteriori informazioni e documentazione che si rendessero necessarie per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

TITOLO VII

Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio

Art. 15

(Istruttoria ammissibilità iniziative proprie e di terzi)

1) L'attività istruttoria inerente l'ammissibilità dei progetti e delle iniziative di terzi è svolta dalla struttura operativa secondo criteri e procedure previsti dal presente Regolamento e da un apposito articolo "criteri di inammissibilità" inserito in ogni specifico bando in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento stesso.

2) L'istruttoria concerne: la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione per ogni specifico bando, nonché delle previsioni statutarie e degli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Art. 16

(Criteri per la valutazione delle richieste)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione definisce, per ogni specifico bando, criteri e parametri di valutazione che verranno riportati in un apposito articolo “Criteri di valutazione”, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
- 2) I progetti e le iniziative, ritenuti ammissibili, vengono sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che si avvarrà, per la loro valutazione, dei criteri specifici indicati in ogni bando di erogazione, in modo da garantire la massima trasparenza per tutti i soggetti partecipanti. Per la valutazione dei progetti la Fondazione si potrà eventualmente avvalere anche di competenze specialistiche esterne. Al di là della modalità di valutazione adottata, l’approvazione finale delle graduatorie spetta al Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio.
- 3) L’esito dell’istruttoria di ammissibilità e delle valutazioni espresse sul progetto/iniziativa, costituiranno gli elementi per la redazione e approvazione finale della delibera del Consiglio di Amministrazione, che esplicherà:
 - a) richieste non ammesse;
 - b) richieste ammesse e non finanziate;
 - c) richieste ammesse e finanziate, con specifica indicazione dell’importo assegnato.
- 4) Gli esiti della valutazione dovranno essere adeguatamente portati a conoscenza dei richiedenti tramite il sito Internet della Fondazione.

Art. 17

(Erogazione dei contributi)

- 1) Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera, sottoscritta dall’Ente destinatario del contributo, o con specifiche intese in cui vengono definiti i termini e le condizioni per l'utilizzo e la liquidazione delle erogazioni.
- 2) Il soggetto proponente deve comunicare, entro il termine previsto da ogni singolo bando, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, pena decadenza del contributo. Eventuali variazioni e scostamenti dovranno essere comunicati e/o approvati dal Consiglio di Amministrazione, in base alle specifiche regole previste in ogni bando nello specifico paragrafo.
- 3) L'erogazione dei contributi è effettuata in base a quanto previsto dall’apposito articolo di ogni singolo bando, previa verifica di congruità della rendicontazione con le regole indicate nel Manuale di Rendicontazione e di una relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto e sui risultati ottenuti; in ogni bando sarà espressamente indicato se la corresponsione del contributo sarà erogata a fine progetto o a tranches per stati di avanzamento, opportunamente rendicontati.

La Fondazione, previa espressa delibera del Consiglio di Amministrazione, può, in situazioni particolari e adeguatamente motivate, provvedere direttamente al pagamento della prestazione prevista dal progetto finanziato in deroga a quanto previsto al comma precedente.

- 4) L'erogazione verrà corrisposta, ad eccezione delle eventuali tranches iniziali a titolo di anticipo, esclusivamente in relazione a quanto effettivamente speso e rendicontato, secondo quanto previsto dal Manuale di Rendicontazione, sempre a condizione che venga rispettato il raggiungimento delle finalità indicate nel progetto.
- 5) Per l'erogazione dei contributi per iniziative diverse dai bandi, si applica la procedura prevista dal presente articolo, salvo diverse disposizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate mediante lettera.
- 6) La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 18

(Revoca dei contributi)

- 1) Il soggetto beneficiario decade dal diritto di utilizzare il contributo assegnato dalla Fondazione qualora il progetto non sia avviato e concluso nei termini indicati dalla Fondazione al momento della formalizzazione della concessione del contributo stesso, salvo giustificato motivo che la Fondazione si riserva di valutare.
- 2) La Fondazione procederà, salvo specifiche situazioni attentamente vagliate dal Consiglio di Amministrazione, alla revoca del contributo e al reintroito delle somme assegnate qualora non venga presentata idonea documentazione di rendicontazione per l'effettiva liquidazione dell'importo entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del progetto, così come definita in fase di erogazione e controfirmata nella lettera di accettazione.
- 3) La Fondazione può revocare il contributo qualora:
 - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - c) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
 - d) il soggetto beneficiario non abbia concertato con la Fondazione le attività di comunicazione relative al progetto;
 - e) sia accertata l'esistenza di ulteriori contributi di altri Enti non precedentemente dichiarati.

Art. 19

(Monitoraggio e valutazione risultati)

Il Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo conferimento di espressa delega al Segretario, verifica:

- a) lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;

- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

TITOLO VIII

Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria.

Art. 20

(Pubblicità della documentazione istituzionale)

Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il programma pluriennale ove redatto, il documento programmatico previsionale annuale, il bilancio, le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l'indicazione delle condizioni di accesso, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti, ivi compresi quelli relativi ai risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Norma transitoria

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2023.
- 2) Alle richieste di contributo inoltrate e deliberate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.